Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.48 del 28.11.2013

OGGETTO: Regolamento del servizio dell'acquedotto comunale

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20,30 nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 17045 del 26.11.2013 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente.
Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Bonanno Giosi	P	
2	Conti Irene Antonina	P	
3	Di Paola Alfio		A
4	Foti Camillo	P	
5	Fresta Massimo Orazio		A
6	Grasso Giuseppe Rita	P	
7	Leotta Chiara Savia	P	
8	Marano Giuseppe		A
9	Patanè Sandra Maria	P	
10	Raciti Salvatore		A
11	Rapisarda Valeria	P	
12	Sorbello Alfio Antonio	P	
13	Sorbello Fabio		A
14	Trovato Alfio	P	
15	Vecchio Maria Assunta	P	
	N.Presenti	10	N. assenti 5

Partecipa il segretario comunale dott. Vincenzo Marano.
Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
E' presente per l'Amministrazione il Sindaco Salvatore Greco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Sorbello Alfio, Bonanno Giosi, Rapisarda Valeria

Il Presidente, preso atto della votazione sui motivi della straordinarietà e urgenza della seduta, prende in esame il secondo punto all'ordine del giorno avente oggetto "Regolamento del servizio dell'acquedotto comunale" .

Chiede la parola il Consigliere Marano, il quale suggerisce di trattare e votare il regolamento in oggetto per singoli articoli e con votazione finale sull'intera proposta eventualmente emendata.

Il Presidente comunica che si sarebbe proceduto comunque secondo quanto proposto dal Consigliere Marano.

Il Presidente da inizio alla lettura del regolamento, articolo per articolo.
Si da lettura di ogni singolo articolo e quindi si passa alla votazione dello stesso:

Art. 1.-Voti favorevoli 13, astenuti 1 (Grasso)
Art. 2.-Il Consigliere Fresta, propone un emendamento al comma 1 "La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'Ufficio tecnico comunale, il quale disporrà controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua destinata a consumo umano, effettuata a campione dalle fontanelle comunali, ogni 6/12 mesi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 31 del 2.2.2001, mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi nel laboratori provinciale di igiene e profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati, nonché richiedendo ai fornitori d'acqua esame chimico-batteriologico dei pozzi, che viene eseguito semestralmente".
Il Presidente, ritenendo necessario acquisire il parere del Responsabile dei servizi finanziari e del Collegio dei revisori dei conti, dispone la sospensione della seduta per cinque minuti (ore 21,10).
Alle ore 21,25 riprende la seduta e risultano all'appello: n.13 Consiglieri presenti e assenti 2 (Fresta, Raciti)
Il Consigliere Fabio Sorbello, attesa la valenza dell'emendamento, richiede la sospensione dei lavori per ulteriori dieci minuti.
Il Presidente mette ai voti la suddetta richiesta di sospensione, che viene votata all'unanimità dei presenti.
Alle ore 21,55 risultano all'appello n.14 Consiglieri, assenti n. 1 (Raciti)
Il Presidente, in attesa di acquisire i pareri tecnici sull'art. 2 del Regolamento, propone di proseguire nell'esame degli altri articoli.
Art.3- Voti favorevoli 14
Art.4- Voti favorevoli 14
Art.5- Voti favorevoli 14
Art.6- Voti favorevoli 14
Art.7- Voti favorevoli 14
Art.8- Voti favorevoli 14
Art.9- Voti favorevoli 14
Art.10- Voti favorevoli 14
Art.11- Voti favorevoli 14
Art.12- Voti favorevoli 14
Art.13- Voti favorevoli 14
Si allontana il Consigliere Patanè'. Presenti 13
Art. 14- Il Consigliere Fresta propone un emendamento al comma 1 dell'art. 14, aggiungendo al primo rigo, dopo la dicitura "L'acqua potabile viene concessa per usi domestici", la dicitura: " uso domestico non residente"
Il Presidente propone di continuare nei lavori, in attesa del parere sul presente emendamento e sul precedente proposto per l'art. 2. La proposta è accolta ad unanimità.
Rientra il Consigliere Patanè , presenti n. 14
Art. 15- Voti favorevoli 14
Art. 16- Voti favorevoli 14
Art. 17- Voti favorevoli 14
Art. 18- Voti favorevoli 14
Art. 19- Voti favorevoli 14
Si allontana il Consigliere Fresta; presenti n. 13
Art. 20- Voti favorevoli 13
Art. 21- Voti favorevoli 13

Art. 22- Voti favorevoli 13
Rientra il Consigliere Fresta; presenti n. 14
Art. 23- Voti favorevoli 14
Art. 24- Voti favorevoli 14
Art. 25- Voti favorevoli 14
Art. 26- Voti favorevoli 14
Art. 27- Voti favorevoli 14
Art. 28- Voti favorevoli 14
Art. 29- Voti favorevoli 14
Art. 30- Voti favorevoli 14
Art. 31- Voti favorevoli 14
Il Presidente in considerazione che i successivi articoli trattano aspetti puramente tecnici, propone di darli per letti , a meno che non vi sia l'espressa richiesta di alcuno dei Consiglieri di darne lettura integrale.
La proposta viene accolta ad unanimità.
Art. 32- Voti favorevoli 14
Art. 33- Voti favorevoli 14
Art. 35- Voti favorevoli 14
Art. 36- Voti favorevoli 14
Art. 37- Voti favorevoli 14
Art. 38- Voti favorevoli 14
Art. 39- Voti favorevoli 14
Art. 40- Voti favorevoli 14
Art. 41- Voti favorevoli 14
Art. 42- Voti favorevoli 14
Art. 43- Voti favorevoli 14
Art. 44- Voti favorevoli 14
Art. 45- Voti favorevoli 14
Art. 46- Voti favorevoli 14
Art. 47- Voti favorevoli 14
Art. 48- Voti favorevoli 14
Art. 49- Voti favorevoli 14
Art. 50- Voti favorevoli 14
Art. 51- Voti favorevoli 14
Art. 52- Voti favorevoli 14
Il Presidente, propone di dare per letti anche gli articoli dal Capo III "Norme relative ai pagamenti delle tariffe e dei consumi", , a meno che non vi sia l'espressa richiesta di alcuno dei Consiglieri di darne lettura integrale.
La proposta è approvata ad unanimità. Si continua con la lettura degli oggetti e la votazione articolo per articolo.
Art. 53- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 54- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 55- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 56- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 57- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 58- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 59- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 60- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art.61- Il Consigliere Patanè propone di modificare la rubrica dell'articolo da "Riscossione ed interruzione per morosità" a "Disciplina della morosità".
Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento, che viene approvata con 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Grasso). Quindi il Presidente pone ai voti l'art. 61 così come risulta per effetto dell'approvato emendamento. La proposta è accolta con 13 voti favorevoli e un astenuto (Grasso).
Art. 62- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)

Art. 63- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 64- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 65- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 66- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Art. 67- Voti favorevoli 13, astenuto 1 (Grasso)
Esce il Consigliere Patanè; presenti 13
Art. 68- Voti favorevoli 11, astenuti 2 (Grasso, Marano)
Art. 69. Il Consigliere Fresta propone di modificare l'art. 69, cassando il comma 4.
Sulla presente proposta è acquisito il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari.
Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 11, astenuto 1 (Grasso)
Quindi il Presidente pone ai voti l'art. 69 così come emendato. L'articolo viene approvato con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Grasso).
Art.70 – Voti favorevoli 9, contrari 4 (Patanè, Marano, Sorbello, Fresta)
Art. 71 – voti favorevoli 13, astenuto 1(Grasso)
Art. 72 – voti favorevoli 9, contrari 4 (Patanè, Marano, Sorbello, Fresta)
Il Presidente riprende l'esame dell'art. 2 rimodulato per effetto dell'emendamento proposto e sul quale sono stati espressi i pareri dei responsabili del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico comunale , nonché del collegio dei revisori dei conti.
L'art. 2 è approvato con 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Grasso).
In ordine all'art. 14, il responsabile dei servizi finanziari, dott. Sapienza, comunica che è stato espresso un parere condizionato in quanto si è nell'impossibilità di determinare il numero dei residenti e non.
Congiuntamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il dott. Sapienza assume l'impegno di procedere alla riorganizzazione degli archivi, poiché non tutti i titolari dei contratti coincidono con gli effettivi utilizzatori. Pertanto, chiede di poter mantenere il testo attuale, e successivamente procedere alla sua modifica, dopo aver espletato un lavoro accurato di bonifica e ottimizzazione degli archivi.
Il Consigliere Fresta, dichiara di essere disponibile a ritirare l'emendamento, a condizione che ci sia un impegno formale da parte della Presidenza e degli uffici, a portare a termine il lavoro di riordino degli archivi in un determinato lasso temporale.
Il Presidente, riferisce di non poter prendere impegni sul lato temporale, in quanto ciò può essere quantificato, solo dopo aver interloquito con gli uffici comunali.
Il Consigliere Patanè, ritiene che il lavoro possa essere portato a compimento, indicativamente nell'arco di un anno, con la differenziazione delle tariffe, mediante la riorganizzazione degli uffici competenti.
Il Consigliere Trovato, chiede la sospensione della seduta per cinque minuti.
La richiesta viene accolta ad unanimità.
Alle 23,50 sono presenti 14 Consiglieri.
Il Presidente da la parola al responsabile dei servizi finanziari il quale comunica il proprio parere favorevole sull'emendamento espresso, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico e al collegio dei revisori dei conti.
Il Consigliere Trovato, ritiene pretestuose le affermazioni dei Consiglieri di minoranza, affermando che durante il Consiglio vengono pronunziate delle frasi provocatorie, rivolgendosi in modo particolare al Consigliere Marano.
Quindi a nome del gruppo di maggioranza dichiara il voto contrario all'emendamento poichè, conclude, non si accettano lezioni, ne dictat da chi ha amministrato "anche se non tutti" negli ultimi anni. Auspica per il futuro, una maggior collaborazione.
Il Consigliere Patanè chiede di intervenire per fatto personale.
Il Presidente, da lettura dell'art 28 regolamento del Consiglio Comunale ed invita il Consigliere Patanè a fornire le motivazioni della sua richiesta.
Il Consigliere Patanè esplicita la propria richiesta affermando che, le motivazioni pretestuose delle quali parla il Consigliere Trovato non rispondono a verità, ribadisce con forza che non si è mai fatto teatro ne dati dictat all'Amministrazione ma semmai avanzate proposte positive, certamente non risibili ma condivisibili. Aggiunge conclusivamente, il Consigliere, che è sbagliato e fuorviante riferirsi al passato

quando viceversa la nuova Amministrazione deve dimostrare che è in grado di realizzare quanto promesso.
Il Consigliere Marano chiede anch'egli di intervenire per fatto personale, respingendo comportamenti di derisione nei suoi confronti, in particolare verso quelli provenienti dal pubblico e difende il proprio operato che definisce di qualità, partecipativo e propositivo. Quindi prende atto del parere espresso dai responsabili dell'area finanziaria e tecnica, facendo notare che lo stesso indica uno spazio temporale non richiesto. Infine annuncia il proprio voto contrario alla proposta.
Il Consigliere Fresta, ribadisce che la proposta era costruttiva e che sarebbe auspicabile, una più efficace disciplina degli interventi, al fine di non andare fuori tema. Anticipa pertanto il proprio voto favorevole.
Il Consigliere Patanè esprime parere favorevole, in quanto la proposta è valida per i cittadini e spetta all'Amministrazione disporre le modalità di attuazione di detti adempimenti.
Il Consigliere Sorbello Fabio annuncia il proprio voto contrario, fermo restando che mentre il principio è condivisibile, la richiesta di un termine temporale esatto è pretestuosa, in quanto espressa da due Consiglieri già Assessori facenti parte della precedente Amministrazione.
Il Consigliere Patanè chiede il diritto di replica per fatto personale, in quanto è stata chiamata in causa per il proprio operato nella passata Amministrazione.
Il Presidente non ritiene che il Consigliere Sorbello, con il proprio intervento, ricordando le cariche ricoperte in passato dal Consigliere Patanè, abbia leso la dignità personale della stessa e pertanto non concede la parola.
Il Consigliere Patanè, ribadisce la sua richiesta e chiede il parere al Consiglio, che ad unanimità accoglie la richiesta d'intervento per fatto personale.
Il Consigliere riferisce che durante la carica di Assessore nell'Amministrazione Pappalardo, si è travata ad affrontare problematiche di elevato spessore e che ha cercato di risolverle, confrontandosi con le dirigenze ed il personale, ma con grosse difficoltà, in quanto non è stato facile, come non lo sarà per l'attuale Amministrazione, reclutare personale per incrementare l'ufficio tributi. Ciò nonostante il Consigliere attesta di non aver mai gettato la spugna e riflette sulle difficoltà di un eventuale distacco della fornitura idrica agli utenti morosi, trattandosi di un servizio indispensabile e non ritiene di poter essere additata come un soggetto che ha contribuito al dissesto finanziario dell'Ente, avendo fatto quanto nelle sue possibilità e non avendo mai criticato l'operato dei suoi predecessori.
Il Presidente pone ai voti l'emendamento del Consigliere Fresta all'art. 14
Voti favorevoli 4 (Fresta, Marano, Patanè, Sorbello); contrari 9 (Bonanno. Conti, Di Paola, Foti, Leotta, Rapisarda, Sorbello Fabio, Trovato, Vecchio); astenuti 1 (Grasso).
L'emendamento non viene approvato.
A questo punto il Presidente pone ai voti l'art. 14 così come proposto
Voti favorevoli 9 ; astenuti 5 (Grasso, Fresta, Marano, Patanè, Sorbello Alfio)
Il Presidente pone ai voti la Tabella A dopo averne dato lettura, che riporta le seguenti risultanze:
Voti favorevoli 9; astenuti 5 (Grasso, Fresta, Marano, Patanè, Sorbello Alfio).
Infine il Presidente pone ai voti il regolamento nella sua interezza così come emendato.
Il Consigliere Marano, interviene a titolo personale e chiede se l'iter formativo del proposto regolamento è conforme alle norme statutarie, ed in particolare all'art. 5 che prevede il deposito per almeno dieci giorni presso la Segreteria comunale, al fine di consentire ai cittadini di fare modifiche e/o integrazioni.
Il Presidente conferma che il regolamento deve essere partecipato ai cittadini, ma che l'odierna proposta ha rivestito carattere d'urgenza.
Il Consigliere Marano rilascia un documento, sottoscritto dai componenti del gruppo consiliare di minoranza, dopo averne dato lettura e annuncia l'abbandono dei lavori consiliari da parte del gruppo.
Si allontanano i Consiglieri Fresta, Marano, Patanè, Sorbello Alfio. Presenti 10
Il Segretario comunale, osserva che il contenuto dell'art. 5 dello statuto comunale non è stato osservato, pur sussistendo forti motivazioni di interesse alla determinazione delle tariffe ed alla necessità di procedere all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato in via d'urgenza.
Il Presidente, dichiara di non aver partecipato alle singole votazioni, ritenendo di dover sottrarre il proprio voto scaturente dal proprio ruolo istituzionale che ricopre, ma in questa fase a supporto del gruppo consiliare di maggioranza, preannuncia il voto favorevole alla proposta; analogamente esprimono pareri favorevoli i Consiglieri Trovato e Sorbello Fabio.

Il Capogruppo Leotta, esprime voto favorevole, sottolineando lo stato di urgenza in cui si trova momentaneamente l'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente oggetto: Regolamento del servizio dell'acquedotto comunale
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle Aree III, finanziaria, e IV, tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere dei Revisori dei Conti;
Visto il vigente regolamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'esito delle votazioni:
Consiglieri presenti:10 Consiglieri assenti: 5 (Fresta Massimo, Marano Giuseppe, Patanè Sandra, Raciti Salvatore, Sorbello Alfio)
Voti favorevoli: 10, contrari: 0 astenuti: 0

DELIBERA

- Approvare il Regolamento per la gestione del servizio dell'acquedotto comunale nel testo emendato, composto da n. 72 articoli e dall'allegato A, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- Dare atto che il presente regolamento, ha decorrenza 1.1.2013.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione:
Consiglieri presenti:10 Consiglieri assenti: 5 (Fresta Massimo, Marano Giuseppe, Patanè Sandra, Raciti Salvatore, Sorbello Alfio)
Voti favorevoli: 10, contrari: 0 astenuti:o

DELIBERA

Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

.....

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 48 **del** 28.11.2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

VISTA l'atto deliberativo di C.C. n. 15 del 30/03/1953 di approvazione del regolamento comunale dell'acquedotto ai privati;
VISTE le successive delibere (Giunta Municipale n. 186 del 28/08/1962 e Consiglio Comunale n. 52 del 10/05/1983, n. 8 del 31/01/1986, n. 70 del 18/06/1988 e n. 121 del 25/10/1990) con cui sono state apportate modifiche al regolamento comunale dell'acquedotto;
RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento dell'acquedotto alle norme vigenti;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi;

SI PROPONE

1. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la gestione del Servizio dell'Acquedotto Comunale composto da n. 72 articoli e dall'Allegato "A" che fa parte integrante della presente delibera;
2. Dare atto che il presente Regolamento ha decorrenza dall'01/01/2013;
3. Dichiarare il presente provvedimento, con successiva votazione, immediatamente esecutivo ai fini di ottemperare alle scadenze di legge

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N._____ del _____

OGGETTO: Regolamento per il servizio dell'Acquedotto Comunale.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 267/2000 e art. 12 L..R. 30/2000)

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto Settore, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Venerina 26/11/13

Il Responsabile dell' Area IV
Ing. Rosario Arcidiacono

SETTORE: AREA 3^ - FINANZIARIA E TRIBUTI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 267/2000 e art. 12 L..R. 30/2000)

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto Settore, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Venerina 26/11/13

Il Responsabile dell'Area 3^
Dott. Giuseppe Sapienza

SETTORE: AREA 3^ - FINANZIARIA E TRIBUTI
PARERE CONTABILE
(art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/200 e art. 12 L.R. 30/2000)

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto Settore, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Venerina 26/11/13

Il Responsabile dell'Area 3^
Dott. Giuseppe Sapienza

ALLEGATO ALLA PROPOSTA

Comune di Santa Venerina

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ..... del .....

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1: Assunzione diretta del servizio 3
Art. 2: Vigilanza igienica 3
Art. 3: Direzione e sorveglianza tecnica 3
Art. 4: Manutenzione degli impianti 3
Art. 5: Servizi amministrativi e contabili 3
Art. 6: Materiali ed attrezzi 3
Art. 7: Attribuzione posizione giuridica degli addetti al servizio 4

TITOLO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO 4

Art. 8: Fontanelle pubbliche 4
Art. 9: Limiti di erogazione dell'acqua 4
Art. 10: Uso delle fontanelle 4
Art. 11: Eccezioni 4
Art. 12: Bocche da incendio stradali 5
Art. 13: Interruzione del servizio in caso di incendio 5

TITOLO III - CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI 5

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE 5

Art. 14: Uso dell'acqua 5
Art. 15:Rete di distribuzione 5
Art. 16: Diramazioni dell'acquedotto 6
Art. 17: Limiti di servizio 6
Art. 18: Sistema di somministrazione 6
Art. 19: Apparecchi di misurazione 7
Art. 20: Domanda di concessione 7
Art. 21: Concessionario 8
Art. 22: Attraversamento terreno di proprietà di terzi 8
Art. 23: Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni 8
Art. 24: Accettazione della domanda - preventivo di spesa 8
Art. 25: Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento 9
Art. 26: Diritto fisso di allacciamento 9
Art. 27 Uso determinato dell'acqua 9
Art. 28: Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessioni 9
Art. 29: Durata delle concessioni 9
Art. 30: Voltura delle concessioni 9
Art. 31: Irregolarità della voltura 10
Art. 32: Spese e tasse 10

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI 10

Art. 33: Definizione di presa 10
Art. 34: Proprietà della presa 10
Art. 35: Recupero della presa 10
Art. 36: Manomissione della presa 10
Art. 37: Responsabilità sulla presa 10

Art. 38: Esecuzione e manutenzione della presa. 11
Art. 39: Rubinetti di presa e di arresto. 11
Art. 40: Collocazione contatore. 11
Art. 41: Suddivisione dei contatori. 11
Art. 42: Spostamento e rimozione contatori. 12
Art. 43: Diametro della presa. 12
Art. 44: Modifiche alle opere di presa. 12
Art. 45: Impianti interni. 12
Art. 46: Qualità del materiale degli impianti interni. 13
Art. 47: Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni. 13
Art. 48: Modifiche agli impianti interni. 13
Art. 49: Ispezioni e verifiche. 13
Art. 50: Irregolarità degli impianti interni. 14
Art. 51: Responsabilità verso terzi. 14
Art. 52: Impianti di sollevamento. 14
CAPO III - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE TARIFFE E DEI CONSUMI 14
Art. 53: Inizio obbligo pagamento tariffe e consumi. 14
Art. 54: Temporanee interruzioni del servizio. 14
Art. 55: Modalità di riscossione. 14
Art. 56: Lettura contatori. 15
Art. 57: Verifica dei contatori. 15
Art. 58: Indicazioni erronee dei contatori. 15
Art. 59: Ufficio per la riscossione. 15
Art. 60: Irregolarità dei consumi. 15
Art. 61: Riscossione ed interruzione per morosità. 15
Art. 62: Contabilizzazione delle somme riscosse. 16
Art. 63: Decorrenza dei termini di pagamento. 16
TITOLO IV: - DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA' 16
Art. 64: Reclami. 16
Art. 65: Violazione delle norme contrattuali. 16
Art. 66: Manomissione dei sigilli. 16
Art. 67: Contravvenzioni. 16
Art. 68: Rimborso delle spese. 17
Art. 69: Variazioni al regolamento e alle tariffe. 17
Art. 70: Entrata in vigore del regolamento. 17
Art. 71: Revoca norme in contrasto col regolamento. 17
Art. 72: Norme transitorie. 17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Assunzione diretta del servizio.

Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei servizi pubblici, e del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108, e successive modifiche e integrazioni. Nonché del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 217.

Il tutto fino all'entrata in vigore della riorganizzazione sulla base di ambiti territoriali ottimali, prevista dalla legge 5 Gennaio 1994 n. 36, art. 8, fino a quando le autorità preposte alla suddetta riorganizzazione, anche a seguito degli adempimenti successivi alla legge posti in essere all'interno dell'ATO, consentiranno tale gestione.

Art. 2: Vigilanza igienica.

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale disporrà periodici controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano, ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 02/02/2001 n. 31; mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi nel Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, o altri laboratori legalmente autorizzati;

I controlli esterni saranno, invece, svolti dalla Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo 31/2001.

Art. 3: Direzione e sorveglianza tecnica.

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio tecnico, il quale vigilerà che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità dell'erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino oneri di spesa. L'ufficio tecnico dovrà altresì predisporre e conservare i disegni planimetrici delle condutture, nonché l'elenco del materiale utilizzato per l'utilizzazione della rete idrica, quale tipo di condotte, di saracinesche, strumenti di misura e quant'altro.

Art. 4: Manutenzione degli impianti.

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti, e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni, saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato, oppure saranno affidate a ditte specializzate. Il dirigente dell'Ufficio tecnico dovrà immediatamente informare, secondo la rispettiva competenza, l'Ufficio di polizia urbana e l'autorità sanitaria competente, di qualunque fatto inerente all'acquedotto comunale, per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti.

Art. 5: Servizi amministrativi e contabili.

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate all'Ufficio ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

Art. 6: Materiali ed attrezzi.

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte dell'Ufficio

tecnico.
Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato, fra le altre notizie, l'uso per il quale esso è stato impiegato.

Art. 7: Attribuzione posizione giuridica degli addetti al servizio.

Le attribuzioni, i diritti e i doveri ed il numero degli impiegati e salariati addetti al servizio dell'acquedotto comunale sono disciplinati nel regolamento organico generale del personale.

TITOLO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

Art. 8: Fontanelle pubbliche.

La distribuzione gratuita dell'acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d'acqua disponibile ed al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.

Le fontanelle pubbliche devono essere munite di apposito misuratore per il controllo dell'acqua erogata e con l'istallazione dell'erogatore a molla;

Art. 9: Limiti di erogazione dell'acqua.

Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia l'Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio o da una particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua. In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla distribuzione dell'acqua potabile soltanto mediante le fontanelle pubbliche sospendendo, in tutto o in parte, le concessioni fatte ai privati.

Art. 10: Uso delle fontanelle.

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- Attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 50 litri;
- Attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, etc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- Attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc.

Le fontanelle devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare.

Chi ne usufruisce peraltro è obbligato:

- A porre i recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero, e la bocca d'uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- A non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

Art. 11: Eccezioni.

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente Art., subordinando il rilascio della speciale

licenza all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.
Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.
Per le licenze in questione, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al comune l'importo dell'acqua da prelevarsi in base alla tariffa in vigore per le concessioni private e per il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nella licenza stessa.

Art. 12: Bocche da incendio stradali.

Per il servizio antincendio l'Amministrazione comunale provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nella località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto, a norma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e dell'art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendio.
Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale.
L'acqua erogata dovrà essere controllata a mezzo di apposito misuratore dei consumi.

Art. 13: Interruzione del servizio in caso di incendio.

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, l'Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati o anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO III - CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI
CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 14: Uso dell'acqua.

L'acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali, industriali, ed artigianali.
In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere ed esposizioni, spettacoli, etc.) l'Amministrazione comunale potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.
L'erogazione dell'acqua verrà concessa anche per usi commerciali, industriali ed artigianali, compatibilmente ed in relazione alla potenzialità ed alla disponibilità dell'acquedotto, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire. Anche per tali concessioni l'acqua verrà somministrata a contatore secondo la tariffa stabilita.

Art. 15:Rete di distribuzione.

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e viene concessa a coloro che ne hanno titolo.
Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove l'Amministrazione non ritenga che sussista l'obbligo, a norma delle vigenti

disposizioni di legge per la urbanizzazione dei suoli edificabili, di dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all'ampliamento della rete principale di distribuzione.

Art. 16: Diramazioni dell'acquedotto.

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà od alle strade private su domanda dei privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione scritta:

- Costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- Lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale;
- Riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;

  di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- Rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Art. 17: Limiti di servizio.

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione.

Provvederà, comunque, a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

Quando l'interruzione sia prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

Art. 18: Sistema di somministrazione.

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffa stabilita.

Il contatore dovrà essere installato all'esterno dell'immobile, in apposito sportello in modo da consentire la lettura senza necessità di accedere a spazi privati.

L'impianto dovrà essere fornito di valvola di sfiato collocata tra la rete comunale e il misuratore e di valvola di non ritorno collocata tra il misuratore e la linea privata, nei casi in cui sia stata verificata una pressione eccessiva nel punto di consegna l'utente deve collocare un riduttore di pressione, tutto ciò a cure e spese dello stesso.

E ciò vale sia per la fornitura ai singoli, che ai complessi condominiali.

In caso del tutto eccezionale per motivi tecnici può essere derogata la collocazione del misuratore all'esterno, sia per i complessi condominiali sia per singole utenze previo accertamento ed autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
Anche i contatori in atto installati all'interno degli edifici, o comunque in spazi non accessibili direttamente dalla via pubblica, dovranno essere spostati all'esterno, per come sopra specificato.
Non provvedendovi l'utente, i lavori di trasferimento del contatore potranno essere effettuati dal Comune, a propria cura, ed a spese dell'utente.
Resta salva la facoltà del Comune di interrompere la fornitura dell'acqua a quegli utenti che non dovessero provvedere, o consentire, il trasferimento del contatore.
L'acqua viene somministrata e consegnata all'utente al contatore, senza obbligo per il Comune di assicurare la pressione per la fornitura a livelli diversi da quelli in cui è allocato il contatore.

Art. 19: Apparecchi di misurazione.

La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.
Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Art. 20: Domanda di concessione.

Per ottenere la concessione dell'acqua potabile gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda in bollo, preferibilmente sul modulo rilasciato dal Comune.
Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita, partita IVA o codice fiscale;
- Ubicazione e superficie dello stabile per il quale l' acqua è richiesta con indicazione dei dati catastali;
- Recapito per l'esazione della bolletta;
- L'uso a cui l'acqua deve servire;
- Dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale ed in particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegate le quietanze dei versamenti comprovanti il versamento del diritto di attacco, nonché delle spese di contratto o di voltura.
Ed ancora:

A) <u>Per uso domestico</u>:
   1. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L. 15/68 attestante il titolo di possesso dell'immobile;
   2. Certificato di abitabilità o in mancanza, dichiarazione sostitutiva da cui risulta di avere presentato domanda di abitabilità, e attestazione di avvenuta attivazione dello scarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
   3. Per quanto riguarda le costruzioni realizzate prima del 30/01/1977 il richiedente la concessione di acqua potabile deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che l'immobile stesso è stato realizzato anteriormente alla data del 30/01/1977 e che per lo stesso è stata presentata domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 27/86, la suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una perizia giurata

redatta da professionista regolarmente iscritto all'Albo, attestante che l'immobile non ha subito, dopo il 30/01/1977, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia o autorizzazione.

B) Per uso costruzione:

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della concessione edilizia. Nel caso in cui la concessione di acqua venga richiesta da persona diversa dell'intestatario della concessione edilizia dovrà essere esibita idonea documentazione che ne comprovi la legittimità.

Il contratto di fornitura cesserà di avere efficacia coevamente alla scadenza della concessione edilizia.

C) Per uso industriale, artigianale, commerciale, servizi ed uffici :

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti l'attività lavorativa svolta e l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato di abitabilità o di agibilità, o dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2 del tipo A.

Alla domanda di concessione dovrà essere apposto il visto da parte dell'U.T.C che attesti l'idoneita' dell'impianto e che l'immobile e' in regola con le norme urbanistiche vigenti.

Art. 21: Concessionario.

La concessione dell'acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario o al locatario dello stabile, o a colui che per qualsiasi ragione utilizza lo stabile.

Nel caso di condomìni la concessione è fatta al condominio in persona dell'amministratore.

L'avente causa dell'immobile oggetto della fornitura, a qualsiasi titolo o causale, è solidalmente responsabile con il titolare del contratto di utenza, anche se allo stesso non intestato per mancata voltura, per il pagamento di ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta (canoni arretrati, mora e quant'altro) a causa e in conseguenza della fornitura,

Art. 22: Attraversamento terreno di proprietà di terzi.

Qualora per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto, secondo le modalità indicate nell'art. 16.

Art. 23: Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni.

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art. 17, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme in materia di igiene.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedessero.

Art. 24: Accettazione della domanda - preventivo di spesa.

In caso di accettazione della domanda, l'Ente provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori dopo aver comunicato il preventivo della spesa occorrente per l'allacciamento al richiedente, il cui importo dovrà essere versato anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.

Tale preventivo sarà redatto dall' U.T.C. prendendo per riferimento del punto di allacciamento, la linea ideale della tubazione principale considerata, posta nelle mezzerie delle strade o delle altre aree pubbliche dotate della rete principale di adduzione.

Il preventivo stesso dovrà comprendere:

- Il costo delle opere, che sarà stabilito dall'U.T.C. a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso il ripristino dei manti stradali.
  La spesa per la ripresa dei manti stradali bituminosi è commisurata a mq;
- Il diritto fisso di allacciamento, di cui al successivo Art. 26;
- Le spese contrattuali, di cui ai successivo art. 32.

Gli scavi, i rinterri e le opere murarie, previsti ed imprevisti, inerenti agli allacciamenti, sono a completo carico dell'utente e realizzate dal Comune.

Art. 25: Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento.

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore o inferiore a quella preventivata, l' U.T.C. ne notificherà il consuntivo all'interessato, per il pagamento o il rimborso della differenza, che dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell'acqua.

Art. 26: Diritto fisso di allacciamento.

Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione.

Art. 27: Uso determinato dell'acqua.

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.

Art. 28: Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessioni.

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Art. 29: Durata delle concessioni.

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 30: Voltura delle concessioni.

Le concessioni si intenderanno risolte per il fatto che l'uso dell'immobile servito di acqua sia trasferito ad altra persona la quale, pertanto, dovrà inoltrare apposita istanza di voltura di cui al precedente art.20.

Il concessionario uscente ed i suoi eredi risponderanno nei confronti del Comune di ogni sospeso,

per qualsiasi motivo maturato, sino alla data di comunicazione della cessazione o, in difetto, fino alla nuova intestazione del contatore.
Il Comune provvederà all'iscrizione a ruolo del debitore di cui al comma precedente per la riscossione coattiva del credito, passati giorni trenta dalla risoluzione della concessione senza che l'utente medesimo abbia provveduto al saldo.

Art. 31: Irregolarità della voltura.

La mancata osservanza delle norme di cui all'Art. precedente dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 32: Spese e tasse.

Per ogni concessione di acqua anche in caso di voltura di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto.
Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 33: Definizione di presa.

Costituiscono la presa le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino al contatore.

Art. 34: Proprietà della presa.

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto: pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

Art. 35: Recupero della presa.

Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta, l'Amministrazione comunale, a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.
Qualora non venga richiesta, è, tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.

Art. 36: Manomissione della presa.

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Art. 37: Responsabilità sulla presa.

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura, etc., di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.
Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti.
Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere di presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini, od i provvedimenti del caso.

Art. 38: Esecuzione e manutenzione della presa.

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

Art. 39: Rubinetti di presa e di arresto.

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.

All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare per sue necessità.

Art. 40: Collocazione contatore.

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta a ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo che dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possano produrre e da altri possibili danni.

L'utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.

Il contatore deve essere collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa.

Tale nicchia deve essere ricavata nel muro frontale dello stabile, purché sul fronte della strada, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio. Occorrendo, il contatore potrà anche essere collocato in un pozzetto appositamente costruito. L'utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Art. 41: Suddivisione dei contatori.

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un'unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno.

E' ammesso che solo un contatore serva più fabbricati del medesimo utente quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all'interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possano considerarsi quali "dipendenze" dell'edificio principale, anche se al medesimo non direttamente uniti.

Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l'eventuale unica primitiva concessione, quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità indicate nell'Art. precedente: ogni utenza perciò

deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere un rubinetto di intercettazione, prima del contatore, sigillato con i piombi del Comune.
Quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, il Comune può trasformarle per riordinare tutto l'impianto.
In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità indicate nell'art. 24.Gli immobili condominiali dotati di un'unica vasca di accumulo che alimentano le singole unita' immobiliari dovranno essere forniti con un unico misuratore collocato all'esterno prima della vasca, lo stesso dovra' essere intestato ad un responsabile regolarmente autorizzato dal Condominio che ne distribuira' i consumi in modo autonomo alle varie utenze.

Art. 42: Spostamento e rimozione contatori.

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporne lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.
Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Art. 43: Diametro della presa.

Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'art. 20.
Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario, quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

Art. 44: Modifiche alle opere di presa.

E' in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.
Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto secondo le norme di cui all'art 24.

Art. 45: Impianti interni.

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.
La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.
Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro o al numero dei rubinetti o loro equivalenti.
A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio e dell'igiene.

Art. 46: Qualità del materiale degli impianti interni.

Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere a dei requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per i controlli e pulizia.

Detti serbatoi dovranno essere muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno, non collegato direttamente a latrine o pozzi neri.

Art. 47: Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- Non vi dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua potabile, o non, o con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti etc.;
- Tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze etc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi etc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm. sul massimo livello delle cassette stesse;
- Per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
- E' vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventualmente imposta dal Comune a norma dell'ultimo comma dell'art. 46, provocherà la sospensione del servizio.

Art. 48: Modifiche agli impianti interni.

Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza aver prima avvertito, per iscritto, indicando la natura e la circostanza delle modificazioni stesse, l'Ufficio tecnico comunale, il quale può impartire, all'uopo, prescrizioni conformemente a quanto stabilito con l'ultimo comma del precedente art. 46.

Art. 49: Ispezioni e verifiche.

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua ,anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.
Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni, riducibili ad un giorno in caso di urgenza

Art. 50: Irregolarità degli impianti interni.

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui all'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 51: Responsabilità verso terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.
L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili, o no, che il contatore avrà misurato.

Art. 52: Impianti di sollevamento.

In tutti i fabbricati è data facoltà di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di un autoclave, previa installazione di un serbatoio idrico secondo le prescrizioni di cui all'art.46.

CAPO III - NORME RELATIVE Al PAGAMENTI DELLE TARIFFE E DEI CONSUMI

Art. 53: Inizio obbligo pagamento tariffe e consumi.

L'obbligo di corrispondere le tariffe decorre dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento alla rete idrica..
L'entità della quota fissa, della tariffa per i consumi dell'acqua, e quant'altro relativo alla determinazione dei prezzi, sono quelli riportati nella tabella contrassegnata con la lettera "A", ed allegata al presente regolamento.
Gli stessi potranno essere modificati dal Comune, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 54: Temporanee interruzioni del servizio.

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzione causate da minore resa della sorgente, da rotture o guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alle rete di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Art. 55: Modalità di riscossione.

La riscossione riferita all'anno avverrà in due rate semestrali: la prima forfetariamente calcolata nella misura pari al 60% riferita al consumo dell'anno precedente, la seconda a conguaglio tenendo conto dell'effettivo consumo.
La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta a mezzo di apposita bolletta:

- Col sistema del versamento in conto corrente postale;

- Tramite istituti di credito;
- Con altre modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

La riscossione ed il successivo controllo è affidato all'Ufficio entrate del Comune.

Art. 56: Lettura contatori.

Il consumo dell'acqua, verificato periodicamente dai letturisti, almeno una volta l'anno verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente e verrà effettuato con apparecchiature elettroniche.

La lettura potrà essere effettuata, unitamente agli agenti di polizia municipale anche al fine di verificare la regolarità degli impianti.

Art. 57: Verifica dei contatori.

L'utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita nell'allegata tariffa per le spese di verifica. Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato; altrimenti verrà incamerata dal Comune.

Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare quando le sue indicazione risultano comprese entro un limite di tolleranza del 5% (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

In tal caso non si procede alla rideterminazione dei consumi in bolletta.

Ove si superi predetta percentuale del 5% i consumi verranno rideterminati secondo le modalità di cui all'art. 57.

Art. 58: Indicazioni erronee dei contatori.

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base delle indicazioni di un nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei mesi. Qualora, nonostante l'accertato regolare funzionamento del contatore, si siano registrati consumi eccezionalmente superiori o inferiori (oltre il 100%) alla media degli ultimi anni regolarmente accertata, ovvero ai consumi registrati nei sei mesi successivi alla verifica stessa, senza che siano intervenute cause addebitabili a colpa o negligenza del concessionario, l'ufficio, può rideterminare il consumo secondo le modalità del comma precedente.

Art. 59: Ufficio per la riscossione.

Per il servizio di riscossione di tale cespite di entrata è incaricato l'Ufficio Ragioneria, il quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 60: Irregolarità dei consumi.

Nel caso di constatata irregolarità dei consumi viene autorizzata la sospensione della riscossione della bolletta di pagamento in atto alla data del reclamo da parte dell'utente, definendo i consumi nella bollettazione immediatamente successiva e, comunque, fatta salva la procedura indicata dall'art. 57.

Art. 61: Riscossione ed interruzione per morosità.

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio postale o con altri sistemi scelti dall'Amministrazione.

Nel termine di scadenza indicato nella bolletta l'utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo totale figurante nella bolletta stessa.

Oltrepassato il termine di trenta giorni dalla data di scadenza il Comune sarà in diritto di ridurre la somministrazione dell'acqua,secondo le normative vigenti, senza obbligo di ulteriore avviso.
Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati dell'Amministrazione procedano alla riduzione della somministrazione dell'acqua, l'utente effettui il pagamento della bolletta scaduta, oltre una penale che verrà addebitata con la successiva bolletta. Qualora anche dopo la riduzione della presa l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune procederà, entro il mese successivo alla scadenza della bolletta, alla sospensione della fornitura.
In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell'utenza, l'utente dovrà pagare la somma che sarà calcolata dall'ufficio per rimborso spese di riallaccio.
Per i ritardati pagamenti verrà applicata una indennità di mora, nella misura pari al tasso legale, che verrà addebitata con la bolletta successiva.
Qualora il concessionario non dovesse ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all'Ufficio amministrativo dell'acquedotto per il pagamento del corrispettivo dovuto.

Art. 62: Contabilizzazione delle somme riscosse.

La contabilizzazione delle somme riscosse avverrà, ove possibile, con procedure automatizzate.

Art. 63: Decorrenza dei termini di pagamento.

L'Ufficio Ragioneria trasmetterà annualmente all'Ufficio acquedotto l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine di trenta giorni indicato nella bolletta e ciò ai fini della riduzione della somministrazione dell'acqua.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Art. 64: Reclami.

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione comunale.

Art. 65: Violazione delle norme contrattuali.

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto o dal regolamento comunale di igiene, e che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 66: Manomissione dei sigilli.

La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto, e a quant'altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nell'allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli. riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 67: Contravvenzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, oltre alle ipotesi di reato contemplate dal Codice Penale, o

da altre leggi, anche sanitarie, o regolamenti generali. Resta salva ogni altra eventuale azione in sede civile.

Art. 68: Rimborso delle spese.

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'Art. precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 69: Variazioni al regolamento e alle tariffe.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessario o opportuno nell'interesse pubblico.

Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.

In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate.

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, di apportare eventuali variazioni alle tariffe, in ottemperanza a disposizioni di legge.

Art. 70: Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013..

Art. 71: Revoca norme in contrasto col regolamento.

Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento, si intendono revocati.

Art. 72: Norme transitorie.

Il presente regolamento produce i suoi effetti anche sulle posizioni contabili pregresse non definite.

TABELLA "A"

CANONE FISSO	
A) UTENZE DOMESTICHE: da mc 0 a mc 144 da mc 145 a mc illimitati	
B) UTENZE USO COSTRUZIONE	
C) UTENZE USO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE, SERVIZI ED UFFCI	
DIRITTI DI ALLACCIO E SPESE CONTRATTUALI	
DIRITTI DI VOLTURA	
SPESE VERIFICA CONTATORE	
RIMBORSO SPESE RIALLACCIO FORNITURA IN CASO DI RITIRO CONTATORE PER MOROSITA' (art. 61, co. 5)	
PENALE DI CUI ALL'ART. 61 CO. 4 DEL REGOLAMENTO	
PENALITA' DI CUI ALL'ART. 66	
INDENNIZZO E SPESE RIPRISTINO SIGILLI DI CUI ALL'ART. 66	

Tutti gli importi di cui sopra sono al netto di I.V.A.

Comune di Santa Venerina

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 28/11/2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1: Assunzione diretta del servizio 3
Art. 2: Vigilanza igienica 3
Art. 3: Direzione e sorveglianza tecnica 3
Art. 4: Manutenzione degli impianti 3
Art. 5: Servizi amministrativi e contabili 3
Art. 6: Materiali ed attrezzi 3
Art. 7: Attribuzione posizione giuridica degli addetti al servizio 4

TITOLO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO 4

Art. 8: Fontanelle pubbliche 4
Art. 9: Limiti di erogazione dell'acqua 4
Art. 10: Uso delle fontanelle 4
Art. 11: Eccezioni 4
Art. 12: Bocche da incendio stradali 5
Art. 13: Interruzione del servizio in caso di incendio 5

TITOLO III - CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI 5

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE 5

Art. 14: Uso dell'acqua 5
Art. 15:Rete di distribuzione 5
Art. 16: Diramazioni dell'acquedotto 6
Art. 17: Limiti di servizio 6
Art. 18: Sistema di somministrazione 6
Art. 19: Apparecchi di misurazione 7
Art. 20: Domanda di concessione 7
Art. 21: Concessionario 8
Art. 22: Attraversamento terreno di proprietà di terzi 8
Art. 23: Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni 8
Art. 24: Accettazione della domanda - preventivo di spesa 8
Art. 25: Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento 9
Art. 26: Diritto fisso di allacciamento 9
Art. 27 Uso determinato dell'acqua 9
Art. 28: Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessioni 9
Art. 29: Durata delle concessioni 9
Art. 30: Voltura delle concessioni 9
Art. 31: Irregolarità della voltura 10
Art. 32: Spese e tasse 10

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI 10

Art. 33: Definizione di presa 10
Art. 34: Proprietà della presa 10
Art. 35: Recupero della presa 10
Art. 36: Manomissione della presa 10
Art. 37: Responsabilità sulla presa 10
Art. 38: Esecuzione e manutenzione della presa 10
Art. 39: Rubinetti di presa e di arresto 10

Art. 40: Collocazione contatore. 11
Art. 41: Suddivisione dei contatori. 11
Art. 42: Spostamento e rimozione contatori. 11
Art. 43: Diametro della presa. 12
Art. 44: Modifiche alle opere di presa. 12
Art. 45: Impianti interni. 12
Art. 46: Qualità del materiale degli impianti interni. 13
Art. 47: Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni 13
Art. 48: Modifiche agli impianti interni 13
Art. 49: Ispezioni e verifiche 13
Art. 50: Irregolarità degli impianti interni. 13
Art. 51: Responsabilità verso terzi 14
Art. 52: Impianti di sollevamento. 14
CAPO III - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE TARIFFE E DEI CONSUMI 14
Art. 53: Inizio obbligo pagamento tariffe e consumi. 14
Art. 54: Temporanee interruzioni del servizio. 14
Art. 55: Modalità di riscossione. 14
Art. 56: Lettura contatori. 14
Art. 57: Verifica dei contatori. 15
Art. 58: Indicazioni erronee dei contatori. 15
Art. 59: Ufficio per la riscossione. 15
Art. 60: Irregolarità dei consumi 15
Art. 61: Disciplina della morosità. 15
Art. 62: Contabilizzazione delle somme riscosse. 16
Art. 63: Decorrenza dei termini di pagamento. 16
TITOLO IV: - DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA' 16
Art. 64: Reclami. 16
Art. 65: Violazione delle norme contrattuali. 16
Art. 66: Manomissione dei sigilli. 16
Art. 67: Contravvenzioni. 16
Art. 68: Rimborso delle spese. 16
Art. 69: Variazioni al regolamento e alle tariffe. 16
Art. 70: Entrata in vigore del regolamento. 17
Art. 71: Revoca norme in contrasto col regolamento. 17
Art. 72: Norme transitorie 17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Assunzione diretta del servizio.

Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei servizi pubblici, e del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108, e successive modifiche e integrazioni. Nonché del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 217.

Il tutto fino all'entrata in vigore della riorganizzazione sulla base di ambiti territoriali ottimali, prevista dalla legge 5 Gennaio 1994 n. 36, art. 8, fino a quando le autorità preposte alla suddetta riorganizzazione, anche a seguito degli adempimenti successivi alla legge posti in essere all'interno dell'ATO, consentiranno tale gestione.

Art. 2: Vigilanza igienica.

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'Ufficio Tecnico comunale, il quale disporrà controlli interni per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano, effettuata a campione dalle fontanelle comunali ogni sei/dodici mesi ai sensi dell'art,7 del D.Lvo 02/02/2001 n.31, mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi nel Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, o altri laboratori legalmente autorizzati, nonchè richiedendo ai fornitori d'acqua esame Chimico batteriologico dei pozzi che viene eseguito semestralmente

I controlli esterni saranno, invece, svolti dalla Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo 31/2001.

Art. 3: Direzione e sorveglianza tecnica.

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio tecnico, il quale vigilerà che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità dell'erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino oneri di spesa. L'ufficio tecnico dovrà altresì predisporre e conservare i disegni planimetrici delle condutture, nonché l'elenco del materiale utilizzato per l'utilizzazione della rete idrica, quale tipo di condotte, di saracinesche, strumenti di misura e quant'altro.

Art. 4: Manutenzione degli impianti.

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti, e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni, saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato, oppure saranno affidate a ditte specializzate. Il dirigente dell'Ufficio tecnico dovrà immediatamente informare, secondo la rispettiva competenza, l'Ufficio di polizia urbana e l'autorità sanitaria competente, di qualunque fatto inerente all'acquedotto comunale, per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti.

Art. 5: Servizi amministrativi e contabili.

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate all'Ufficio ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

Art. 6: Materiali ed attrezzi.

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte dell'Ufficio

tecnico.

Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato, fra le altre notizie, l'uso per il quale esso è stato impiegato.

Art. 7: Attribuzione posizione giuridica degli addetti al servizio.

Le attribuzioni, i diritti e i doveri ed il numero degli impiegati e salariati addetti al servizio dell'acquedotto comunale sono disciplinati nel regolamento organico generale del personale.

TITOLO II - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

Art. 8: Fontanelle pubbliche.

La distribuzione gratuita dell'acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d'acqua disponibile ed al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.

Le fontanelle pubbliche devono essere munite di apposito misuratore per il controllo dell'acqua erogata e con l'istallazione dell'erogatore a molla;

Art. 9: Limiti di erogazione dell'acqua.

Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia l'Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio o da una particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua. In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla distribuzione dell'acqua potabile soltanto mediante le fontanelle pubbliche sospendendo, in tutto o in parte, le concessioni fatte ai privati.

Art. 10: Uso delle fontanelle.

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- Attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 50 litri;
- Attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, etc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- Attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc.

Le fontanelle devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare.

Chi ne usufruisce peraltro è obbligato:

- A porre i recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero, e la bocca d'uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- A non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

Art. 11: Eccezioni.

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente Art., subordinando il rilascio della speciale

licenza all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.
Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.
Per le licenze in questione, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al comune l'importo dell'acqua da prelevarsi in base alla tariffa in vigore per le concessioni private e per il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nella licenza stessa.

Art. 12: Bocche da incendio stradali.

Per il servizio antincendio l'Amministrazione comunale provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nella località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto, a norma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e dell'art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendio.
Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale.
L'acqua erogata dovrà essere controllata a mezzo di apposito misuratore dei consumi.

Art. 13: Interruzione del servizio in caso di incendio.

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, l'Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati o anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO III - CONCESSIONE DELL'ACQUA AI PRIVATI
CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 14: Uso dell'acqua.

L'acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali, industriali, ed artigianali. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere ed esposizioni, spettacoli, etc.) l'Amministrazione comunale potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare. L'erogazione dell'acqua verrà concessa anche per usi commerciali, industriali ed artigianali, compatibilmente ed in relazione alla potenzialità ed alla disponibilità dell'acquedotto, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire. Anche per tali concessioni l'acqua verrà somministrata a contatore secondo la tariffa stabilita.

Art. 15:Rete di distribuzione.

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e viene concessa a coloro che ne hanno titolo.
Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove l'Amministrazione non ritenga che sussista l'obbligo, a norma delle vigenti disposizioni di legge per la urbanizzazione dei suoli edificabili, di dover provvedere in tutto o in

parte a carico del Comune all'ampliamento della rete principale di distribuzione.

Art. 16: Diramazioni dell'acquedotto.

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà od alle strade private su domanda dei privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione scritta:

- Costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- Lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale;
- Riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;

  di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- Rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Art. 17: Limiti di servizio.

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione.

Provvederà, comunque, a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

Quando l'interruzione sia prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

Art. 18: Sistema di somministrazione.

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffa stabilita.

Il contatore dovrà essere installato all'esterno dell'immobile, in apposito sportello in modo da consentire la lettura senza necessità di accedere a spazi privati.

L'impianto dovrà essere fornito di valvola di sfiato collocata tra la rete comunale e il misuratore e di valvola di non ritorno collocata tra il misuratore e la linea privata, nei casi in cui sia stata verificata una pressione eccessiva nel punto di consegna l'utente deve collocare un riduttore di pressione, tutto ciò a cure e spese dello stesso.

E ciò vale sia per la fornitura ai singoli, che ai complessi condominiali.

In caso del tutto eccezionale per motivi tecnici può essere derogata la collocazione del misuratore all'esterno, sia per i complessi condominiali sia per singole utenze previo accertamento ed autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

Anche i contatori in atto installati all'interno degli edifici, o comunque in spazi non accessibili direttamente dalla via pubblica, dovranno essere spostati all'esterno, per come sopra specificato.
Non provvedendovi l'utente, i lavori di trasferimento del contatore potranno essere effettuati dal Comune, a propria cura, ed a spese dell'utente.
Resta salva la facoltà del Comune di interrompere la fornitura dell'acqua a quegli utenti che non dovessero provvedere, o consentire, il trasferimento del contatore.
L'acqua viene somministrata e consegnata all'utente al contatore, senza obbligo per il Comune di assicurare la pressione per la fornitura a livelli diversi da quelli in cui è allocato il contatore.

Art. 19: Apparecchi di misurazione.

La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.
Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Art. 20: Domanda di concessione.

Per ottenere la concessione dell'acqua potabile gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda in bollo, preferibilmente sul modulo rilasciato dal Comune.
Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita, partita IVA o codice fiscale;
- Ubicazione e superficie dello stabile per il quale l' acqua è richiesta con indicazione dei dati catastali;
- Recapito per l'esazione della bolletta;
- L'uso a cui l'acqua deve servire;
- Dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale ed in particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegate le quietanze dei versamenti comprovanti il versamento del diritto di attacco, nonché delle spese di contratto o di voltura.
Ed ancora:

A) <u>Per uso domestico</u>:
   1. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L. 15/68 attestante il titolo di possesso dell'immobile;
   2. Certificato di abitabilità o in mancanza, dichiarazione sostitutiva da cui risulta di avere presentato domanda di abitabilità, e attestazione di avvenuta attivazione dello scarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
   3. Per quanto riguarda le costruzioni realizzate prima del 30/01/1977 il richiedente la concessione di acqua potabile deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che l'immobile stesso è stato realizzato anteriormente alla data del 30/01/1977 e che per lo stesso è stata presentata domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 27/86, la suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una perizia giurata redatta da professionista regolarmente iscritto all'Albo, attestante che l'immobile non ha subito, dopo il 30/01/1977, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia o autorizzazione.

B) <u>Per uso costruzione:</u>

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della concessione edilizia. Nel caso in cui la concessione di acqua venga richiesta da persona diversa dell'intestatario della concessione edilizia dovrà essere esibita idonea documentazione che ne comprovi la legittimità.

Il contratto di fornitura cesserà di avere efficacia coevamente alla scadenza della concessione edilizia.

C) Per uso industriale, artigianale, commerciale, servizi ed uffici :

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti l'attività lavorativa svolta e l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato di abitabilità o di agibilità, o dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2 del tipo A.

Alla domanda di concessione dovrà essere apposto il visto da parte dell'U.T.C che attesti l'idoneita' dell'impianto e che l'immobile e' in regola con le norme urbanistiche vigenti.

Art. 21: Concessionario.

La concessione dell'acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario o al locatario dello stabile, o a colui che per qualsiasi ragione utilizza lo stabile.

Nel caso di condomìni la concessione è fatta al condominio in persona dell'amministratore.

L'avente causa dell'immobile oggetto della fornitura, a qualsiasi titolo o causale, è solidalmente responsabile con il titolare del contratto di utenza, anche se allo stesso non intestato per mancata voltura, per il pagamento di ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta (canoni arretrati, mora e quant'altro) a causa e in conseguenza della fornitura,

Art. 22: Attraversamento terreno di proprietà di terzi.

Qualora per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto, secondo le modalità indicate nell'art. 16.

Art. 23: Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni.

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art. 17, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme in materia di igiene.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedessero.

Art. 24: Accettazione della domanda - preventivo di spesa.

In caso di accettazione della domanda, l'Ente provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori dopo aver comunicato il preventivo della spesa occorrente per l'allacciamento al richiedente, il cui importo dovrà essere versato anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.

Tale preventivo sarà redatto dall' U.T.C. prendendo per riferimento del punto di allacciamento, la linea ideale della tubazione principale considerata, posta nelle mezzerie delle strade o delle altre aree pubbliche dotate della rete principale di adduzione.

Il preventivo stesso dovrà comprendere:

- Il costo delle opere, che sarà stabilito dall'U.T.C. a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso il ripristino dei manti stradali.
  La spesa per la ripresa dei manti stradali bituminosi è commisurata a mq;
- Il diritto fisso di allacciamento, di cui al successivo Art. 26;
- Le spese contrattuali, di cui ai successivo art. 32.

Gli scavi, i rinterri e le opere murarie, previsti ed imprevisti, inerenti agli allacciamenti, sono a completo carico dell'utente e realizzate dal Comune.

Art. 25: Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento.

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore o inferiore a quella preventivata, l' U.T.C. ne notificherà il consuntivo all'interessato, per il pagamento o il rimborso della differenza, che dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell'acqua.

Art. 26: Diritto fisso di allacciamento.

Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione.

Art. 27: Uso determinato dell'acqua.

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.

Art. 28: Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessioni.

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Art. 29: Durata delle concessioni.

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 30: Voltura delle concessioni.

Le concessioni si intenderanno risolte per il fatto che l'uso dell'immobile servito di acqua sia trasferito ad altra persona la quale, pertanto, dovrà inoltrare apposita istanza di voltura di cui al precedente art.20.

Il concessionario uscente ed i suoi eredi risponderanno nei confronti del Comune di ogni sospeso, per qualsiasi motivo maturato, sino alla data di comunicazione della cessazione o, in difetto, fino alla nuova intestazione del contatore.

Il Comune provvederà all'iscrizione a ruolo del debitore di cui al comma precedente per la riscossione coattiva del credito, passati giorni trenta dalla risoluzione della concessione senza che l'utente medesimo abbia provveduto al saldo.

Art. 31: Irregolarità della voltura.

La mancata osservanza delle norme di cui all'Art. precedente dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 32: Spese e tasse.

Per ogni concessione di acqua anche in caso di voltura di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 33: Definizione di presa.

Costituiscono la presa le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino al contatore.

Art. 34: Proprietà della presa.

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto: pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

Art. 35: Recupero della presa.

Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta, l'Amministrazione comunale, a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

Qualora non venga richiesta, è, tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.

Art. 36: Manomissione della presa.

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Art. 37: Responsabilità sulla presa.

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura, etc., di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere di presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini, od i provvedimenti del caso.

Art. 38: Esecuzione e manutenzione della presa.

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

Art. 39: Rubinetti di presa e di arresto.

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.
All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.
All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare per sue necessità.

Art. 40: Collocazione contatore.

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta a ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo che dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possano produrre e da altri possibili danni.
L'utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.
Il contatore deve essere collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa.
Tale nicchia deve essere ricavata nel muro frontale dello stabile, purché sul fronte della strada, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.
Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio. Occorrendo, il contatore potrà anche essere collocato in un pozzetto appositamente costruito. L'utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Art. 41: Suddivisione dei contatori.

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un'unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno.
E' ammesso che solo un contatore serva più fabbricati del medesimo utente quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all'interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possano considerarsi quali "dipendenze" dell'edificio principale, anche se al medesimo non direttamente uniti.
Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l'eventuale unica primitiva concessione, quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità indicate nell'Art. precedente: ogni utenza perciò deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere un rubinetto di intercettazione, prima del contatore, sigillato con i piombi del Comune.
Quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, il Comune può trasformarle per riordinare tutto l'impianto.
In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità indicate nell'art. 24.Gli immobili condominiali dotati di un'unica vasca di

accumulo che alimentano le singole unita' immobiliari dovranno essere forniti con un unico misuratore collocato all'esterno prima della vasca, lo stesso dovra' essere intestato ad un responsabile regolarmente autorizzato dal Condominio che ne distribuira' i consumi in modo autonomo alle varie utenze.

Art. 42: Spostamento e rimozione contatori.

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporne lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Art. 43: Diametro della presa.

Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'art. 20.

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario, quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

Art. 44: Modifiche alle opere di presa.

E' in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto secondo le norme di cui all'art 24.

Art. 45: Impianti interni.

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro o al numero dei rubinetti o loro equivalenti.

A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio e dell'igiene.

Art. 46: Qualità del materiale degli impianti interni.

Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.

Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere a dei requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per i controlli e pulizia.

Detti serbatoi dovranno essere muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno, non collegato direttamente a latrine o pozzi neri.

Art. 47: Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- Non vi dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua potabile, o non, o con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti etc.;
- Tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze etc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi etc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm. sul massimo livello delle cassette stesse;
- Per chiudere il deflusso dell'acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
- E' vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventualmente imposta dal Comune a norma dell'ultimo comma dell'art. 46, provocherà la sospensione del servizio.

Art. 48: Modifiche agli impianti interni.

Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza aver prima avvertito, per iscritto, indicando la natura e la circostanza delle modificazioni stesse, l'Ufficio tecnico comunale, il quale può impartire, all'uopo, prescrizioni conformemente a quanto stabilito con l'ultimo comma del precedente art. 46.

Art. 49: Ispezioni e verifiche.

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua ,anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni, riducibili ad un giorno in caso di urgenza

Art. 50: Irregolarità degli impianti interni.

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui all'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non

abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 51: Responsabilità verso terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili, o no, che il contatore avrà misurato.

Art. 52: Impianti di sollevamento.

In tutti i fabbricati è data facoltà di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di un autoclave, previa installazione di un serbatoio idrico secondo le prescrizioni di cui all'art.46.

CAPO III - NORME RELATIVE Al PAGAMENTI DELLE TARIFFE E DEI CONSUMI

Art. 53: Inizio obbligo pagamento tariffe e consumi.

L'obbligo di corrispondere le tariffe decorre dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento alla rete idrica..

L'entità della quota fissa, della tariffa per i consumi dell'acqua, e quant'altro relativo alla determinazione dei prezzi, sono quelli riportati nella tabella contrassegnata con la lettera "A", ed allegata al presente regolamento.

Gli stessi potranno essere modificati dal Comune, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 54: Temporanee interruzioni del servizio.

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzione causate da minore resa della sorgente, da rotture o guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alle rete di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Art. 55: Modalità di riscossione.

La riscossione riferita all'anno avverrà in due rate semestrali: la prima forfetariamente calcolata nella misura pari al 60% riferita al consumo dell'anno precedente, la seconda a conguaglio tenendo conto dell'effettivo consumo.

La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta a mezzo di apposita bolletta:

- Col sistema del versamento in conto corrente postale;
- Tramite istituti di credito;
- Con altre modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

La riscossione ed il successivo controllo è affidato all'Ufficio entrate del Comune.

Art. 56: Lettura contatori.

Il consumo dell'acqua, verificato periodicamente dai letturisti, almeno una volta l'anno verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente e verrà effettuato con apparecchiature elettroniche.

La lettura potrà essere effettuata, unitamente agli agenti di polizia municipale anche al fine di verificare la regolarità degli impianti.

Art. 57: Verifica dei contatori.

L'utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita nell'allegata tariffa per le spese di verifica. Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato; altrimenti verrà incamerata dal Comune.

Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare quando le sue indicazione risultano comprese entro un limite di tolleranza del 5% (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

In tal caso non si procede alla rideterminazione dei consumi in bolletta.

Ove si superi predetta percentuale del 5% i consumi verranno rideterminati secondo le modalità di cui all'art. 57.

Art. 58: Indicazioni erronee dei contatori.

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base delle indicazioni di un nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei mesi. Qualora, nonostante l'accertato regolare funzionamento del contatore, si siano registrati consumi eccezionalmente superiori o inferiori (oltre il 100%) alla media degli ultimi anni regolarmente accertata, ovvero ai consumi registrati nei sei mesi successivi alla verifica stessa, senza che siano intervenute cause addebitabili a colpa o negligenza del concessionario, l'ufficio, può rideterminare il consumo secondo le modalità del comma precedente.

Art. 59: Ufficio per la riscossione.

Per il servizio di riscossione di tale cespite di entrata è incaricato l'Ufficio Ragioneria, il quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 60: Irregolarità dei consumi.

Nel caso di constatata irregolarità dei consumi viene autorizzata la sospensione della riscossione della bolletta di pagamento in atto alla data del reclamo da parte dell'utente, definendo i consumi nella bollettazione immediatamente successiva e, comunque, fatta salva la procedura indicata dall'art. 57.

Art. 61: Disciplina della morosita'.

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio postale o con altri sistemi scelti dall'Amministrazione.

Nel termine di scadenza indicato nella bolletta l'utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo totale figurante nella bolletta stessa.

Oltrepassato il termine di trenta giorni dalla data di scadenza il Comune sarà in diritto di ridurre la somministrazione dell'acqua,secondo le normative vigenti, senza obbligo di ulteriore avviso.

Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati dell'Amministrazione procedano alla riduzione della somministrazione dell'acqua, l'utente effettui il pagamento della bolletta scaduta, oltre una penale che verrà addebitata con la successiva bolletta.

Qualora anche dopo la riduzione della presa l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune procederà, entro il mese successivo alla scadenza della bolletta, alla sospensione della fornitura.

In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell'utenza, l'utente dovrà pagare la somma che sarà calcolata dall'ufficio per rimborso spese di riallaccio.
Per i ritardati pagamenti verrà applicata una indennità di mora, nella misura pari al tasso legale, che verrà addebitata con la bolletta successiva.
Qualora il concessionario non dovesse ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all'Ufficio amministrativo dell'acquedotto per il pagamento del corrispettivo dovuto.

Art. 62: Contabilizzazione delle somme riscosse.

La contabilizzazione delle somme riscosse avverrà, ove possibile, con procedure automatizzate.

Art. 63: Decorrenza dei termini di pagamento.

L'Ufficio Ragioneria trasmetterà annualmente all'Ufficio acquedotto l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine di trenta giorni indicato nella bolletta e ciò ai fini della riduzione della somministrazione dell'acqua.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Art. 64: Reclami.

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione comunale.

Art. 65: Violazione delle norme contrattuali.

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto o dal regolamento comunale di igiene, e che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 66: Manomissione dei sigilli.

La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto, e a quant'altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nell'allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli, riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 67: Contravvenzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, oltre alle ipotesi di reato contemplate dal Codice Penale, o da altre leggi, anche sanitarie, o regolamenti generali. Resta salva ogni altra eventuale azione in sede civile.

Art. 68: Rimborso delle spese.

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'Art. precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 69: Variazioni al regolamento e alle tariffe.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessario o opportuno nell'interesse

pubblico.

Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.

In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate.

Art. 70: Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013..

Art. 71: Revoca norme in contrasto col regolamento.

Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento, si intendono revocati.

Art. 72: Norme transitorie.

Il presente regolamento produce i suoi effetti anche sulle posizioni contabili pregresse non definite.

EMENDAMENTO

MODIFICARE IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 2 NEL SEGUENTE MODO:

"LA SORVEGLIANZA IGIENICA SUL SERVIZIO È AFFIDATA ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, IL QUALE DISPORRÀ CONTROLLI INTERNI PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA, DESTINATA AL CONSUMO UMANO, EFFETTUATA A CAMPIONE DALLE FONTANELLE COMUNALI OGNI SEI/DODICI MESI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LVO 02/02/2001 N. 31, MEDIANTE ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE DA EFFETTUARSI NEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI, O ALTRI LABORATORI LEGALMENTE AUTORIZZATI, NONCHÉ RICHIEDENDO AI FORNITORI D'ACQUA ESAME CHIMICO BATTERIOLOGICO DEI POZZI CHE VIENE ESEGUITO SEMESTRALMENTE".

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. 28/11/2013

IL DIRIGENTE UTC

IL DIRIGENTE UFF. FINANZIARIO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

EMENDAMENTO AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14 :

"L'acqua potabile viene concessa per usi domestici, "uso domestico non residente" - e per usi commerciali, industriali ed artigianali.»

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PURCHE' LA NORMA ASSUMA VALENZA PROGRAMMATICA FINALIZZATA ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI DI GESTIONE ENTRO UN BIENNIO. DATA COPIA DI IL DIRIGENTE UTC. DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

IL DIRIGENTE UFFICIO RESIDENTE

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Consiglio Comunale del 28.11.2013
punto 2 all'O.d.g.

> Pur condividendo l'atto così come approvato articolo su articolo
> Lasciamo l'aula e non partecipiamo alla votazione finale poiché si è rilevato che l'iter formativo del proposto regolamento non risulta conforme alle norme statutarie ed in particolare all'art. 5 che prevede il "deposito almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di fare modifiche e integrazioni".
> Questo modo di procedere esclude i cittadini dalla partecipazione alla formazione degli atti.
> Sottolineamo come in questo e nel precedente Consiglio si sia verificato tale inosservanza.
> Rileviamo la sistematica mancanza di garanzia sugli atti e sui lavori d'aula a cura della Presidenza ed invitiamo i colleghi consiglieri a non prendere parte alla votazione finale per i gravi motivi esposti.

I CONSIGLIERI DI MINORANZA

COMUNE DI SANTA VENERINA

COLLEGIO DEI REVISORI

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei signori: Trovato Giovanni (presidente), Cavallaro Giuseppe e Raciti Angelo (componenti), per esprimere parere, alla proposta di deliberazione avente oggetto: **"Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale."**

premesso

che per il parere richiestoci è stata messa a disposizione la seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: "Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale.";
- Attestazioni predisposte dai Responsabile area Economica Finanziaria e Responsabile area Tecnica;

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento dell'acquedotto alle norme vigenti;

- dall'esaminato atto proposto si evince che l'ente intende adeguarsi alle normative in materia,

esaminata

la documentazione a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Santa Venerina, lì 26/11/2013

Il Presidente

I Componenti

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
Giuseppe Grasso

Il Consigliere anziano
Alfio Trovato

Il Segretario comunale
Vincenzo Marano

.....

Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.
Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.
Dalla residenza municipale, lì.....

Il Segretario comunale

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-11-2013

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- X per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale 28-11-2013

Il Segretario Comunale